



Città di Reggio Calabria

SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. 777

Prot.

del 25/09/2026

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN CORSO G. MATTEOTTI ZALEUCO E PALAMOLLA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CINEMA ORCHIDEA – DAL 28.09.2026 AL 10.06.2027

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza pervenuta dal Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale- Ufficio Attuazione PAU PdC. a firma del Rup arch. Santo Coppola, con la quale, a fronte dell' ulteriore fase dei lavori in oggetto emarginati, si richiede nuovo provvedimento di disciplina della circolazione in Corso G. Matteotti, via Zaleuco e via Palamolla dal 28.09.2026 al 10.07.2026

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

dalle ore 06.00 del giorno 28/09/2026 fino alle ore 24:00 del giorno 10.07.2027

in Corso G. Matteotti nel tratto compreso tra il civ. 87 e via Palamolla

- il divieto di sosta con zona rimozione coattiva o forzata ambo i lati ;
- il restringimento della carreggiata ;
- il limite di velocità a 20 km/h;
- l'apposizione di segnaletica di lavori in corso ;

in via Zaleuco nel tratto compreso tra via Biagio Camagna e via Palamolla

in via Palamolla nel tratto compreso tra via Zaleuco e Corso G. Matteotti

- il divieto di sosta con zona rimozione coattiva o forzata ambo i lati ;
- l'interdizione al transito veicolare e pedonale ;

in via Palamolla nel tratto compreso tra via Zaleuco e Corso G. Matteotti

- l'istituzione del doppio senso di circolazione (esclusivamente per i clienti del Garage , i titolari di passi carrabili e gli stalli disabili posti su detta via)

eccetto mezzi d'opera Forze Dell'ordine mezzi di emergenza e soccorso

Prescrizioni

E' FATTO OBBLIGO all'altezza dell'intersezione con via Demetrio Tripepi e Corso G. Garibaldi di apporre segnaletica recante la seguente dicitura su pannello integrativo:

- **“STRADA CHIUSA ECCETTO POSSESSORI DI PASSO CARRABILE”;**
- **PERICOLO DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE;**
- **LIMITE DI VELOCITA' A 10 KM/H;**

altresì e' fatto obbligo , per motivi di sicurezza, di mantenere per tutta la durata dei lavori la presenza di movieri che disciplinino la circolazione nei 2 sensi di marcia , nonché l'accesso esclusivamente ai clienti del Garage sito al civ. 3 dei titolari di passi carrabili; di titolari di stalli di sosta disabili presenti in via Palamolla tratto compreso tra via Zaleuco e Corso G. Garibaldi.

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta esecutrice e per essa dal RUP richiedente arch. Santo Coppola mail: s.coppola@reggiocal.it; .

Alla ditta esecutrice dei lavori, avrà altresì l'obbligo :

nell'installazione della segnaletica oggetto del presente dispositivo di transennare il Corso G. Matteotti fronte prospetto del Fabbricato oggetto di richiesta, mantenendo libera al transito la semicarreggiata lato mare del medesimo, in corrispondenza della linea di mezzera.

approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.

apporre la segnaletica con almeno 48 ore di anticipo e comunicarne all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002)

La medesima ditta è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inadempimento di ogni clausola prevista dal presente dispositivo ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori oggetto della presente ordinanza.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

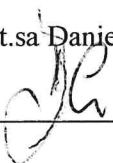
Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 24.09.2026 *data di redazione*

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.sa Daniela Cutrupi



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

